

DL 154/2008
Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria
e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali
(già approvato in prima lettura dal Senato)

Il testo dell'articolo 3 come approvato dal Senato

1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4-*ter* sono inseriti i seguenti:

4-*quater*

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzarsi comunque non oltre il 31 dicembre 2008, in ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve recuperare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.

4-*quinquies*

Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenze unificate per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera *f*), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e gli uffici scolastici regionali.

4-*sexies*

In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies*; in relazione agli adempimenti di cui al comma 4-*quater* il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica"

PARERE APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE DELLA CAMERA

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1891 di conversione in legge del decreto-legge n. 154 del 2008, recante disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali;

rilevato che l'articolo 3, recante misure in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, è stato oggetto di dibattito in Commissione VII nel corso dell'esame del Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (atto n. 36) e che sul tema del dimensionamento scolastico la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore relativa al piano in questione, presentata nella seduta del 18 novembre 2008, rileva che «i parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233 e le disposizioni per l'istituzione, la soppressione o l'aggregazione delle scuole, previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 risultano tuttora vigenti» e pone, come specifica condizione, che «si dia attuazione al parere della unificata Stato regioni e autonomie locali, espresso nella riunione del 13 novembre 2008»;

considerato in particolare che, ai sensi del comma 4-*sexies* del medesimo articolo 3, alla Conferenza unificata è attribuito il monitoraggio sull'attuazione della disciplina di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies* del medesimo articolo e che, in specie, in relazione agli adempimenti di cui al citato comma 4-*quater* il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, di eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli «obiettivi di finanza pubblica»;

sottolineato che il comma 4-*sexies*, secondo periodo, dell'articolo 3 fa riferimento agli «obiettivi di finanza pubblica», mentre il comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 richiama le «economie lorde di spesa», per cui non appare chiaro a chi facciano capo gli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli «obiettivi di finanza pubblica» e con quali strumenti saranno disposti i medesimi interventi;

tenuto conto altresì che oltre al monitoraggio svolto ai sensi del comma 4-*sexies* dell'articolo 3 è previsto dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 un monitoraggio effettuato da un comitato di verifica tecnico-finanziaria; evidenziato inoltre che il comma 8 dell'articolo 64 prevede una «clausola di salvaguardia» differente da quella contenuta nel comma 4-*sexies* dell'articolo 3 del provvedimento in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) con riferimento al comma 4-*sexies* dell'articolo 3, si ritiene necessario chiarire se con l'espressione «obiettivi di finanza pubblica» si intenda far riferimento alle economie lorde di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, precisando inoltre a chi facciano capo gli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli «obiettivi di finanza pubblica» e con quali strumenti saranno disposti i medesimi interventi;
- 2) sempre in ordine al medesimo comma 4-*sexies* citato, occorre chiarire come si raccordi il monitoraggio ivi previsto con quello effettuato dal comitato di verifica tecnico-finanziaria previsto dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 112 del 2008;
- 3) occorre infine chiarire come si raccordi la «clausola di salvaguardia» prevista dal comma 4-*sexies* dell'articolo 3 con la clausola di salvaguardia prevista dal comma 8 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.